



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili CAPITANERIA DI PORTO TRIESTE

(Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 34100, TRIESTE – cptrieste@mit.gov.it – dm.trieste@pec.mit.gov.it)

TABELLE MINIME DI ARMAMENTO

ORDINANZA

Il Contrammiraglio (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Trieste, sottoscritto

VISTO il DPR 435/1991 di approvazione del “Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;

VISTI i sottonotati provvedimenti di legge, finalizzati a prevenire/ridurre al minimo l'affaticamento del lavoratore marittimo garantendo adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia della nave e della navigazione svolta:

- a) D.lgs. 271/1999 (di adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali);
- b) D.lgs. 108/2005 (di attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare);
- c) D.lgs. 81/2008 in data 09.04.2008 (di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

VISTO il D.lgs. 71/2015, di attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

VISTO il DM 25.07.2016 recante “Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW”;

VISTA la Circolare Titolo: Personale Marittimo - Serie: Tabelle di armamento n. 001, del 20.10.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante “Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza del naviglio mercantile e da pesca nazionale”;

CONSIDERATO che la citata circolare, nell'individuare il campo di applicazione ovvero le tipologie di unità soggette (para 2.A.1), prescrive al para 2.A punto 3), che “3) *Per le unità di cui al punto 2) e per le unità non rientranti nel campo di applicazione di cui al punto 1), la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti Autorità marittime, nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili*”;

- VISTA** la Circolare n.5203465 in data 06.10.1995 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, concernente l'armamento delle unità adibite al servizio di pilotaggio;
- VISTO** il Dispaccio prot. n° 96471 in data 1° agosto 2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale viene indicata la competenza dell'Autorità marittima a stabilire le tabelle di armamento del naviglio escluso dal campo di applicazione della circolare n° 001/2010 nel rispetto, comunque, dei criteri di sicurezza applicabili in essa enunciati;
- VISTI** i verbali di pubblica consultazione redatti in data 04.03.2021, 09.03.2021 e 12.03.2021, nei quali sono riportate le posizioni e le valutazioni espresse dalle Associazioni Sindacali nonché dai rappresentanti delle società armatrici intervenute in merito alla determinazione delle tabelle minime d'armamento di sicurezza delle unità di bandiera nazionale adibite o impiegate nell'ambito della rada/porto di Trieste entro le tre miglia dalla costa (ex articolo 1, punto 41, DPR 435/91; *navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa*);
- RITENUTO** opportuno, per quanto precede, definire con il presente provvedimento la composizione quali/quantitativa delle tabelle minime di sicurezza in relazione alle caratteristiche, alla destinazione ed all'impiego delle unità adibite alla navigazione locale ex articolo 1, punto 41, DPR 435/91 sopracitato, anche dando così attuazione al disposto di cui all'art. 426 Reg. Cod. Nav. nel rispetto di quanto statuito a livello internazionale dall'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) con la Risoluzione dell'Assemblea n° 849(20) del 27.11.1997 sul miglioramento continuo degli standard di sicurezza a bordo delle unità mercantili e sul principio delle *"lessons learned"*;
- VISTO** gli articoli 81 e 317 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 426 del relativo Regolamento di esecuzione;
- CONSIDERATA** pertanto la responsabilità attribuita *ex lege* al Comandante del porto di stabilire la composizione minima quali/quantitativa dell'equipaggio, al fine di garantire prioritariamente la sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo delle unità di bandiera nazionale adibite o impiegate nell'ambito della rada/porto di Trieste entro le tre miglia dalla costa in relazione alle caratteristiche, alla destinazione ed all'impiego delle stesse;

ORDINA

Articolo 1

(Approvazione delle tabelle minime di armamento di sicurezza; campo di applicazione)

1. Sono approvate, le annesse tabelle minime di sicurezza, da ritenersi parte integrante della presente ordinanza, per le tipologie di unità di seguito elencate, impiegate in navigazione locale ex articolo 1, punto 41, DPR 435/91 nonché nell'ambito dei servizi portuali in concessione:
 - a) nave passeggeri inferiore a 25 t.s.l. (tabella 1);
 - b) nave non adibita a trasporto passeggeri inferiore a 25 t.s.l. asservita al trasporto di personale dipendente imbarcato, appoggio ad immersioni subacquee professionali e/o altre attività e tipologie non ricomprese in altre tabelle (tabella 2);

- c) nave inferiore a 500 G.T. adibita al servizio di rimorchio portuale in concessione (tabella 3);
 - d) nave inferiore a 25 t.s.l. adibita al servizio tecnico nautico di pilotaggio (tabella 4);
 - e) galleggiante moto-pontone inferiore a 25 t.s.l. (tabella 5);
 - f) nave adibita al servizio tecnico nautico dell'ormeggio (tabella 6);
 - g) nave da traffico inferiore a 50 t.s.l. adibita al servizio di disinquinamento ed antinquinamento (tabella 7);
 - h) nave cisterna inferiore a 500 t.s.l. adibita al servizio di bunkeraggio in porto/rada (tabella 8);
 - i) nave cisterna di t.s.l. uguale/superiore a 500 e inferiore a 3000 adibita al servizio di bunkeraggio in porto/rada (tabella 9);
 - j) nave da traffico inferiore a 50 t.s.l. adibita al servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ex D.Lgs. 182/03 (tabella 10);
 - k) nave rimorchiatore inferiore a 100 t.s.l. non impiegata in servizio di concessione di rimorchio portuale (tabella 11);
 - l) nave da traffico inferiore a 25 t.s.l. adibita al trasporto merci e persone tra la banchina e la rada (tabella 12).
2. Nel caso in cui le unità di cui al comma 1 siano dotate di mezzi collettivi di salvataggio, il numero di marittimi abilitati ai mezzi di salvataggio (MAMS) deve essere corrispondente a quello indicato nel pertinente certificato di sicurezza.

Articolo 2

(Criteri per l'individuazione delle tabelle applicabili)

1. Ai fini dell'individuazione della consistenza minima dell'equipaggio, un'unità è considerata debitamente armata in sicurezza se a bordo risultano imbarcati ed effettivamente impiegati i membri di equipaggio per come stabilito nelle tabelle annesse alla presente ordinanza, applicabili in funzione della tipologia/impiego e della certificazione posseduta (licenza di navigazione, navigabilità, annotazioni di sicurezza, ecc.) da ciascuna unità.

Articolo 3

(Limiti di applicazione delle tabelle minime di armamento annesse all'ordinanza)

1. Le tabelle minime d'armamento annesse alla presente ordinanza devono intendersi determinate ai soli fini della sicurezza della navigazione per l'espletamento del servizio cui le unità sono destinate, purché i servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria, pulizia e mensa siano garantiti da strutture di terra. La durata dei turni di lavoro non potrà eccedere i limiti prescritti *ex lege* e le ore di riposo dovranno essere fruiti presso strutture di terra.
2. Qualora l'unità sia dotata di spazi di vita, alloggi, cucine e servizi igienici adeguati e certificati e l'armatore intenda impiegare l'unità su più turni di lavoro con permanenza a bordo dell'equipaggio, la tabella minima d'armamento dovrà essere determinata per ogni singola unità a cura dell'Autorità marittima e previa specifica istanza della società armatrice ai sensi della circolare 001/2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in premessa citata, nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili in essa enunciati.

Articolo 4 **(Verifiche di rispondenza e rilascio delle spedizioni)**

1. Alle unità cui si applica la presente ordinanza, che non risultino conformi alle previsioni delle tabelle annesse, e che, pertanto, siano considerate non armate in sicurezza, sono negate le spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione e dell'articolo 426 del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 5 **(Termine temporale di adeguamento)**

1. Le unità per le quali sia stata già determinata, con provvedimento antecedente, la tabella minima di armamento, dovranno adeguarsi alle intervenute previsioni entro la data di entrata in vigore della presente ordinanza.
2. Le unità cui siano già state rilasciate le spedizioni alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e siano già impegnate in attività lavorativa dovranno adeguarsi alle previsioni della presente ordinanza entro la data di entrata in vigore della presente ordinanza.
3. Trascorso infruttuosamente il termine suddetto, le stesse unità dovranno intendersi a tutti gli effetti non rispondenti ai requisiti di sicurezza stabiliti.

Articolo 6 **(entrata in vigore)**

1. La presente ordinanza entra in vigore alle ore 08.00 del giorno **01.02.2022**; contestualmente è abrogata qualsiasi disposizione di questa Capitaneria di porto che fosse in contrasto con il presente provvedimento.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità viene assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria di porto e la pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/trieste nella sezione **"ordinanze"**.
3. I contravventori alla presente Ordinanza sono perseguiti ai sensi di legge.

Trieste, data di apposizione della firma digitale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico entro il termine di trenta giorni (artt. 1 e 2 DPR 1199/1971). Inoltre, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar entro il termine di sessanta giorni (artt. 29 e 41 D.lgs. 104/2010) oppure, in alternativa, avverso il provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni (artt. 8 e 9 DPR 1199/1971).

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Vincenzo VITALE
(firmato digitalmente)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Capitaneria di porto Trieste

TABELLA 1: NAVE **PASSEGGERI** INFERIORE A 25 TSL IMPIEGATA IN NAVIGAZIONE NAZIONALE LOCALE (una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune del lo Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa).

N. passeggeri	TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	TABELLA DI ARMAMENTO ALTERNATIVA (B) (*)	NOTE
sino a 50	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 01 Marinaio	(1)
da 51 a 150	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina n. 01 Marinaio	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 02 Marinai	
da 151 a 225	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina n. 01 Marinaio n. 01 Mozzo	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 02 Marinai n. 01 Mozzo	
oltre 225	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina n. 02 Marinai n. 01 Mozzo	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 03 Marinai n. 01 Mozzo	(1) (2)

(*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave.

(1) La Tabella di armamento alternativa (B) è applicabile esclusivamente quando:

- il Comandante risulti in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo;
- sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Autorità marittima.

(2) Con l'aggiunta di un marinaio per ogni gruppo di 50 passeggeri (o frazione) eccedente i 225 passeggeri.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Capitaneria di porto Trieste

TABELLA 2: NAVE NON ADIBITA A TRASPORTO PASSEGGERI, INFERIORE A 25 TSL (adibite al trasporto di personale dipendente imbarcato, appoggio ad immersioni subacquee professionali, indagini geofisiche e/o altre attività e tipologie non ricomprese in altre tabelle) IMPIEGATA IN NAVIGAZIONE NAZIONALE LOCALE.

TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	TABELLA DI ARMAMENTO ALTERNATIVA (B) (*)	NOTE
n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina	n. 01 Comandante / Direttore di macchina	(1)

(*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave.

(1) La Tabella di armamento alternativa (B) è applicabile esclusivamente quando:

- il Comandante risulti in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo;
- sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Autorità marittima.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Capitaneria di porto Trieste

TABELLA 3: NAVE INFERIORE A 500 GT ADIBITA AL RIMORCHIO OPERANTE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO PORTUALE IN CONCESSIONE.

TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	REGOLE STCW	NOTE
n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina n. 01 Marinaio/Comune di macchina (**)	II/3 III/2 - III/3 II/4 - III/4	(1) (2)

- (*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi i titoli IMO applicabili ai sensi del D.lgs. 71/2015 e del DM 25.07.2016.
- (**) il marittimo deve aver acquisito adeguata conoscenza del sistema di ormeggio e delle relative procedure, in particolare per ciò che attiene alle funzioni ed alla sequenza degli eventi per l'impiego dei cavi di ormeggio e di rimorchio.
- (1) La presenza dell'operatore dedicato GMDSS non è richiesta a condizione che in ciascun turno di guardia sia presente un Ufficiale in possesso del Certificato di cui alla Regola IV/2 della Convenzione STCW 78/95 come emendata.
- (2) Nei casi di servizio di rimorchio ed assistenza fuori delle dighe foranee ma, comunque, nei limiti della concessione, in condizioni di mare 3 o superiore, così come definito dall'articolo 255 del Regolamento di sicurezza (DPR 435/1991) e di emergenze dichiarate, in particolare per quelle relative ai terminal petroliferi del porto di Trieste, la tabella dovrà essere integrata con almeno un altro marittimo in possesso del certificato regola SCTW VI/1.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Capitaneria di porto Trieste

TABELLA 4: NAVE INFERIORE A 25 TSL ADIBITA AL SERVIZIO TECNICO NAUTICO DI PILOTAGGIO IMPIEGATA IN NAVIGAZIONE LOCALE.

TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	TABELLA DI ARMAMENTO ALTERNATIVA (B) (*)	NOTE
n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina	n. 01 Conduttore per il traffico locale	(1)

- (*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave.
- (1) La Tabella di armamento alternativa **(B)** è applicabile esclusivamente quando sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Autorità marittima.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Capitaneria di porto Trieste

TABELLA 5: GALLEGGIANTE MOTOPONTONE IMPIEGATO IN NAVIGAZIONE LOCALE.

TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	TABELLA DI ARMAMENTO ALTERNATIVA (B) (*)	NOTE
n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 01 Mozzo	(1)

(*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave.

(1) La Tabella di armamento alternativa (B) è applicabile esclusivamente quando:

- il Comandante risulti in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo;
- sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Autorità marittima.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Capitaneria di porto Trieste

TABELLA 6: NAVE ADIBITA AL SERVIZIO TECNICO-NAUTICO DELL'ORMEGGIO.

TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	TABELLA DI ARMAMENTO ALTERNATIVA (B) (*) (**)	NOTE
n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina	n. 01 Comandante / Direttore di Macchina n. 01 Marinaio	(1)

(*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave.

(**) Qualora impegnata in navigazione di trasferimento all'interno del porto (es. bunkeraggio, cambio ormeggio, ...) non è richiesta la presenza del marinaio.

(1) La Tabella di armamento alternativa **(B)** è applicabile esclusivamente quando:

- il Comandante risulti in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo;
- sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Autorità marittima.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Capitaneria di porto Trieste

TABELLA 7: NAVE DA TRAFFICO INFERIORE A 50 TSL ADIBITA AL SERVIZIO DI DISINQUINAMENTO ED ANTINQUINAMENTO IMPIEGATO IN NAVIGAZIONE LOCALE.

TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	TABELLA DI ARMAMENTO ALTERNATIVA (B) (*) (**)	NOTE
n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 01 Mozzo	(1)

(*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave.

(**) Qualora impegnata in navigazione di trasferimento all'interno del porto (es. bunkeraggio, cambio ormeggio, ...) non è richiesta la presenza del mozzo.

(1) La Tabella di armamento alternativa **(B)** è applicabile esclusivamente quando:

- il Comandante risulti in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo;
- sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Autorità marittima.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Capitaneria di porto Trieste

TABELLA 8: NAVE CISTERNA INFERIORE A 500 TSL ADIBITA AL SERVIZIO DI BUNKERAGGIO IN PORTO/RADA.

TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	NOTE
n. 01 Comandante	(1)
n. 01 Direttore di macchina	(1)
n. 01 Marinaio	(2)
n. 01 Mozzo	(2)

(*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave, ovvero i titoli IMO applicabili ai sensi del D.lgs. 71/2015 e del DM 25.07.2016.

(1) In possesso di certificazione STCW V/1.2 “Corso di sicurezza per navi petroliere”.

(2) In possesso di certificazione STCW V/1.1 “Corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere”.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Capitaneria di porto Trieste

TABELLA 9: NAVE CISTERNA DI TSL UGUALE/SUPERIORE A 500 E INFERIORE A 3000, ADIBITA AL SERVIZIO DI BUNKERAGGIO IN PORTO/RADA.

TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A)	REGOLE STCW	NOTE
▪ n. 01 Comandante	II/2	(1)
▪ n. 01 Direttore di macchina	III/2 - III/3	(1)
▪ n. 01 Nostromo	II/5	(2)
▪ n. 01 Marinaio	II/4	(2)
▪ n. 02 Mozzì	VI-1	(2)

- (1) In possesso di certificazione STCW V/1.2 “Corso di sicurezza per navi petroliere”.
- (2) In possesso di certificazione STCW V/1.1 “Corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere”.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Capitaneria di porto Trieste

TABELLA 10: NAVE DA TRAFFICO INFERIORE A 50 TSL ADIBITA ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO.

TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	TABELLA DI ARMAMENTO ALTERNATIVA (B) (*)	NOTE
n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina	n. 01 Comandante / Direttore di macchina	(1)

(*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave.

(1) La Tabella di armamento alternativa **(B)** è applicabile esclusivamente quando:

- il Comandante risulti in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo;
- sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Autorità marittima.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Capitaneria di porto Trieste

TABELLA 11: RIMORCHIATORE INFERIORE A 100 TSL NON IMPIEGATO IN SERVIZIO DI RIMORCHIO PORTUALE IN CONCESSIONE IN NAVIGAZIONE LOCALE.

TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	TABELLA DI ARMAMENTO ALTERNATIVA (B) (*)	NOTE
n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 01 Mozzo	(1)

(*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave.

(1) La Tabella di armamento alternativa **(B)** è applicabile esclusivamente quando:

- il Comandante risulti in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo;
- sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Autorità marittima.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Capitaneria di porto Trieste

TABELLA 12: NAVE DA TRAFFICO INFERIORE A 25 TSL ADIBITA AL TRASPORTO PASSEGGERI E/O MERCI BANCHINA/RADA IMPIEGATA IN NAVIGAZIONE LOCALE.

TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	TABELLA DI ARMAMENTO ALTERNATIVA (B) (*) (**)	NOTE
n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 01 Mozzo	(1)

(*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave.

(**) Qualora impegnata in navigazione di trasferimento all'interno del porto (es. bunkeraggio, cambio ormeggio, ...) non è richiesta la presenza del mozzo.

(1) La Tabella di armamento alternativa **(B)** è applicabile esclusivamente quando:

- il Comandante risulti in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo;
- sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Autorità marittima.